



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Il Consiglio Nazionale Forense,

- **riunito nella seduta amministrativa del 22 aprile 2016,**
- *vista* la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* ed, in particolare, l'art. 29 comma 1 lett. n);
- *visto* lo **schema di regolamento del Ministro della giustizia recante modalità per costituire camere arbitrali, di conciliazione e organismi di risoluzione alternativa delle controversie** di cui agli articoli 1 comma 3 e 29 comma 1 lett. n) della L. 31 dicembre 2012 n. 247";
- *viste* le osservazioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Como, Roma, Cremona, Brescia, Torino, Salerno, Perugia, Urbino, Busto Arsizio, Alessandria, Cagliari, Pescara, Monza, Milano, Terni, L'Aquila, Firenze, Lucca e Palermo, dall'Unione Nazionale Camere Civili, dall'Associazione Nazionale Forense, nonché dalla Commissione ADR presso il Consiglio Nazionale Forense;
- *sentita* la Relatrice, Cons. Avv. Francesca Sorbi;
- *sentito* il Coordinatore della Commissione ADR, Cons. Avv. Diego Geraci,

## OSSERVA IN VIA GENERALE :

L'art. 29 comma 1 lett. n) della legge 31 dicembre 2012 n. 247 recita testualmente: (Il Consiglio dell'Ordine) «può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità dallo stesso stabilite».

Il panorama degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie è vasto. Negli ultimi anni si sono affermate la mediazione civile e commerciale gestita dagli Organismi di Mediazione ed hanno trovato compiuta regolamentazione gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) disciplina al capo III gli Organismi di mediazione ed in particolare all'art. 18 gli Organismi presso i Tribunali stabilendo che *«I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale»*. Non è inutile ricordare che originariamente la terminologia per definire siffatti Organismi utilizzava indifferentemente i termini "mediazione" e "conciliazione", salvo poi addivenire al chiarimento che la conciliazione è il risultato del procedimento di mediazione.

Il DM 18 ottobre 2010, n. 180 regola la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi.

Il citato D. Lgs. 28/2010 prevede agevolazioni fiscali per coloro che ricorrono alla procedura di mediazione ed esenzioni sulla tassazione degli accordi conclusi (artt. 17 e 20) nonché disposizioni riguardanti le garanzie che gli Organismi sono tenuti a rilasciare (art. 4 DM 180/2010) e detta i criteri per la determinazione delle indennità (art. 16).

Numerosi sono gli Organismi di mediazione costituiti dagli Ordini Forensi: se ne contano 107 al 31 dicembre 2015 (fonte: Statistiche Mediazione Civile 1 gennaio – 31 dicembre 2015, elaborate e pubblicate dalla Direzione generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero



della Giustizia). Alcuni di essi sono stati costituiti in compartecipazione tra Ordini Forensi, altri Ordini Professionali (tipicamente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Collegi Notarili) e Camere di Commercio.

L'art. 15 della L. 27 gennaio 2012, n. 3 disciplina gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, che possono essere costituiti anche dagli ordini professionali forensi. Il DM 24 settembre 2014, n. 202 ha stabilito i requisiti per l'iscrizione, ivi compresa la polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, nonché le modalità per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'Organismo.

Alcuni Ordini Forensi hanno già costituito gli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, talora in compartecipazione con altri Ordini Professionali, ed hanno iniziato ad operare. Si tratta degli Ordini di Pordenone, Avellino, Macerata, Bari, Roma e Milano.

Altri Ordini Forensi, ante o post L. 247/2012, hanno costituito Camere Arbitrali forensi, anche in questo caso sovente in compartecipazione con altri Ordini Professionali e / o Camere di Commercio, per una maggior efficienza e penetrazione sul territorio. Queste Camere Arbitrali sono già operative da tempo ed hanno maturato non solo esperienza ma guadagnato considerazione sui territori in termini di affidabilità e professionalità, di talché è in incremento il ricorso all'arbitrato amministrato dalle Camere Arbitrali già costituite.

Il patrimonio degli Organismi di Mediazione, degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e delle Camere Arbitrali già costituite va preservato e la sua dispersione oltre che inutile si rivelerebbe dannosa per la stessa considerazione da parte dell'utenza – tecnica e atecnica – nei confronti degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Questo patrimonio, semmai, deve ispirare il contenuto del provvedimento da adottarsi.

Si ritiene pertanto opportuno che l'emanando decreto ministeriale, attuativo della previsione di cui all'art. 29 comma 1 lett. n) della L. 247/2012, tenendo conto della normativa di settore ora citata, faccia salvi gli enti già costituiti, nel rispetto della normativa pregressa e soprattutto in aderenza alle esigenze territoriali.

In particolare, per quanto riguarda le Camere Arbitrali, la positiva esperienza di quelle da tempo costituite, anche in compartecipazione con enti pubblici, altri Ordini professionali o Camere di Commercio, evidenzia come sia determinante, al fine della considerazione della Camera arbitrale territoriale e quindi dell'affermazione dello strumento dell'arbitrato, che le modalità della sua gestione e funzionamento siano stabilite in considerazione delle varieguate realtà territoriali e non siano costrette in disposizioni rigide che pretendano di andare bene per ogni situazione.

Miglior previsione deve rimettere al Regolamento interno le scelte operative.

Un punto estremamente critico è quello relativo alla "scelta obbligata" dell'Arbitro, governata da un elenco; tale previsione, contenuta nello schema di regolamento in esame, limita notevolmente la libera scelta della parte, che costituisce un principio cardine dell'arbitrato.

Anche la formazione dell'elenco, con l'astratta possibilità di includervi ogni avvocato – una sorta di "avvocato arbitro di diritto" – riporta alle considerazioni già oggetto di censura del Consiglio di Stato nella sentenza n. 5230 del 17 novembre 2015, con riferimento alla figura dell'avvocato mediatore di diritto <sup>1</sup>.

La criticità non può essere superata con la mera previsione di un registro suddiviso per aree professionali, sia perché le questioni trattate possono avere, come sovente hanno, profili di

<sup>1</sup> Cons. Stato sent. N. 5230/2015 ...Ed invero, non può sussistere dubbio sulla diversità "ontologica" dei corsi di formazione e aggiornamento gestiti per l'avvocatura dai relativi ordini professionali - i quali possono bensì prevedere anche una preparazione all'attività di mediazione, ma solo come momento eventuale e aggiuntivo rispetto ad una più ampia e variegata pluralità di momenti e percorsi di aggiornamento – rispetto alla formazione specifica che la normativa primaria richiede per i mediatori, proprio in ragione dell'esigenza (non casualmente qui agitata proprio dall'odierna appellata ed appellante incidentale) di assicurare che il rischio di "incisione" sul diritto di iniziativa giudiziale costituzionalmente garantito sia bilanciato da un'adeguata garanzia di preparazione e professionalità in capo agli organismi chiamati a intervenire in tale delicato momento.

Inoltre, che questo costituisca un tema centrale e "sensibile" del sistema si ricava anche dalla retrostante normativa europea *in subjecta materia* (e, in particolare, dall'art. 4, par. 2, della direttiva 2008/52/CE, secondo cui: "...Gli Stati membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti"), alla cui stregua va esclusa ogni opzione normativa o ermeneutica che possa anche solo dare l'apparenza di un ridimensionamento delle esigenze così rappresentate.

A fronte di ciò, non è dato ricavare argomenti decisivi in contrario dal disposto del comma 4-bis dell'art. 16 del d.lgs. nr. 28/2010 (richiamato dal primo giudice quale parametro della ritenuta illegittimità *in parte qua* della disciplina regolamentare), atteso che tale disposizione, proprio subito dopo aver stabilito che: "...Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori", espressamente aggiunge: "...Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense (...)".



interdisciplinarietà<sup>2</sup>, sia perché in presenza di questioni strettamente tecniche il profilo calzante di arbitro non è necessariamente (solo) quello di un giurista, ma potrebbe essere quello di un tecnico di altra area scientifica, sia perché è imprescindibile la padronanza delle regole della procedura arbitrale.

L'affermazione delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie – mediazione *docet* – passa attraverso la padronanza delle tecniche di procedura da parte di chi l'amministra, oltre che, nel caso dell'arbitrato, della competenza nelle materie interessate. Pare dunque scelta più ragionevole quella di rimettere al Consiglio direttivo della Camera Arbitrale la designazione dell'arbitro – o degli arbitri – più adeguati al caso di specie, senza vincolarlo da rigidi elenchi che, di per sé, troverebbero ulteriore vincolo nella territorialità. E' evidente che in taluni fori, di minori dimensioni, per le questioni di particolare notorietà e rilevanza o in relazione alla stessa qualità delle parti, potrebbe risultare più opportuna la designazione di arbitri di altro foro.

Occorre inoltre chiarire il ruolo del Consiglio direttivo, che è gestionale ed amministrativo: non è perciò necessario prevedere che i suoi componenti possiedano specifiche competenze giuridiche, ma risulta indispensabile chiarirne le funzioni, i compiti e le incompatibilità, funzionali a preservarne il carattere neutrale nel momento della scelta dell'Arbitro o degli Arbitri, consentendo pertanto di coniugare la libertà della scelta con l'adeguatezza al caso della designazione, in un quadro di imparzialità ed indifferenza all'esito del giudizio ma non al suo corretto svolgimento.

Risulta necessaria altresì una riflessione sulle incompatibilità degli Arbitri, che occorre definire in maniera specifica, così come appare opportuno prevedere che l'accettazione dell'incarico sia preceduta dalla dichiarazione di assenza di incompatibilità e dall'adesione ad un codice etico, sull'esempio di quanto accade per i mediatori degli organismi di mediazione.

Al fine di incentivare il ricorso all'arbitrato, sarebbe altresì auspicabile contemplare delle forme di agevolazione fiscale prevedendo, quanto meno in fase di avvio, l'esonero dalla bollatura per gli atti del procedimento arbitrale. Infatti, ai sensi dell'art. 20 DPR 26 ottobre 1972 n. 642 gli atti del procedimento redatti dalle parti – sia gli originali che le copie per controparte – nonché i provvedimenti resi dagli arbitri, sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine ed anche le copie dichiarate conformi all'originale sono soggette a imposizione, restando escluse dalla tassazione solo le copie degli atti destinate agli arbitri. L'esonero avrebbe come ulteriore beneficio quello di sollevare l'arbitro e la camera arbitrale dalle responsabilità di cui all'art. 19 del citato DPR.

Alla luce delle precedenti osservazioni, il Consiglio Nazionale forense

## FORMULA LE SEGUENTI PROPOSTE DI MODIFICA :

*(In neretto le aggiunte; ~~barrate~~ le cancellazioni)*

### **Articolo 1 – Oggetto e finalità del decreto**

1. Il presente decreto disciplina le modalità di costituzione delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui all'articolo 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. **Sono esclusi dalla regolamentazione del presente decreto gli Organismi di Mediazione costituiti o costituendi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e del decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 e successive modificazioni, e gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento costituiti o costituendi ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e del decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.**

3. **Le Camere Arbitrali costituite con la partecipazione degli Ordini Forensi alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguate alle disposizioni di cui al presente decreto entro centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.**

<sup>2</sup> Un affare immobiliare può coinvolgere non solo il diritto reale, ma anche diritto ambientale, urbanistica, tributario, e finanche avere profili di responsabilità penale



## Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "Consiglio dell'ordine": il Consiglio dell'ordine circondariale degli avvocati;
- b) "camera arbitrale ~~e di conciliazione~~": l'organismo di cui all'art. 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- c) "segreteria": la segreteria della camera arbitrale ~~e di conciliazione~~;
- d) "Regolamento": il regolamento della camera arbitrale ~~e di conciliazione~~.

## Articolo 3 – Istituzione della camera arbitrale ~~e di conciliazione~~

1. Il Consiglio dell'ordine può, ~~sia in proprio che tramite ente dallo stesso partecipato, ovvero in partecipazione con altri Ordini forensi, con altri Ordini professionali, con enti pubblici,~~ costituire una camera arbitrale ~~e di conciliazione~~ per l'amministrazione di procedure arbitrali, di conciliazione e di altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

2. La costituzione, ~~in proprio o con altri enti,~~ avviene con delibera contenente l'atto costitutivo e lo statuto che dovranno indicare:

- a) la denominazione della struttura;
- b) lo scopo;
- c) la sede;
- d) il regolamento recante le norme relative al funzionamento della camera arbitrale ~~e di conciliazione~~ ed i costi delle procedure arbitrali.

3. La delibera di cui al comma 2 è pubblicata sul sito internet del Consiglio dell'ordine.

4. Qualora la camera arbitrale sia costituita tramite un ente partecipato dal Consiglio dell'ordine, ovvero in partecipazione con altri Ordini forensi, con altri Ordini professionali, con enti pubblici, con associazioni, la costituzione avviene con apposito atto, previa delibera conforme del Consiglio dell'ordine, con i contenuti di cui al comma 2 del presente articolo.

## Articolo 4 – Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

1. La camera arbitrale ~~e di conciliazione~~, dotata di autonomia organizzativa ed economica, amministra i procedimenti di arbitrato ~~e di conciliazione~~ in conformità al presente decreto ed al regolamento per il suo funzionamento, adottato con la delibera di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Con il regolamento la camera arbitrale ~~e di conciliazione~~ stabilisce anche le modalità del proprio finanziamento e di tenuta della propria contabilità.

3. ~~Il consiglio dell'ordine~~ La camera arbitrale direttamente, ovvero l'ente o gli enti che l'hanno costituita, stipulano una polizza assicurativa per la responsabilità a qualunque titolo derivante dall'attività cui è preposta la camera arbitrale ~~e di conciliazione~~ in conformità ai criteri stabiliti dal ~~consiglio nazionale forense~~ di importo non inferiore ad €1.000.000.

## Articolo 5 – Sede e personale dipendente

1. La camera svolge le proprie funzioni presso la sede del Consiglio dell'ordine ove è istituita, ovvero presso i locali messi a disposizione dallo stesso Consiglio dell'ordine o dagli enti che l'hanno costituita. E' consentito l'utilizzo dei locali in uso all'Organismo di mediazione forense, ove esistente.

2. La camera può avvalersi ~~si avvale~~ del personale dipendente del Consiglio dell'ordine o degli enti che l'hanno costituita.

## Articolo 6 – Il Consiglio direttivo

1. ~~Presso~~ La camera arbitrale ~~e di conciliazione~~ è ~~costituito~~ amministrata da un Consiglio direttivo.



2. Il Consiglio direttivo è composto da almeno cinque membri, nominati secondo le regole stabilite nello ~~con delibera dal Consiglio dell'ordine~~ **statuto di cui all'articolo 3, comma 2 e individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza i quali scelgono al loro interno il Presidente che ne ha la rappresentanza.**

3. Il numero massimo dei componenti è stabilito nell'atto costitutivo di cui all'articolo 3, comma 2 ~~dal Consiglio dell'ordine, che potrà determinarlo in considerazione del numero degli iscritti.~~

4. I componenti del Consiglio direttivo sono individuati tra soggetti che hanno i seguenti requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

b) non essere stati oggetto di incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

5. ~~Possone essere nominati componenti del consiglio direttivo:~~

a) ~~gli iscritti da almeno cinque anni all'albo del consiglio dell'ordine;~~

b) ~~i docenti universitari in materie giuridiche~~ **I criteri per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo sono stabiliti nello statuto di cui all'articolo 3, comma 3, ferma restando la necessità che almeno due componenti siano avvocati iscritti all'albo.**

6. Il Consiglio direttivo resta in carica per ~~tutta la durata della consiliatura~~ **quattro anni e, comunque, sino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine.**

7. ~~In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti del consiglio direttivo, il consiglio dell'ordine provvede alla sostituzione, nominando un nuovo componente che resta in carica sino allo scadere della consiliatura e comunque sino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine. Il regolamento della camera arbitrale prevede le modalità di sostituzione dei componenti nel corso del mandato in caso di sopravvenuta vacanza.~~

8. I componenti del Consiglio direttivo, compresi quelli nominati a norma del comma 7, non possono essere ~~confermati designati~~ **designati per più di due consiliature mandati consecutivi.**

9. I componenti del Consiglio direttivo non possono ricoprire incarichi in procedure amministrative dalla camera arbitrale ~~e di conciliazione, ovvero svolgere ogni altra attività che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia di giudizio del procedimento arbitrale.~~

10. I componenti del Consiglio direttivo non possono ricevere indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.

## **Articolo 7 – Funzioni e compiti del presidente del consiglio direttivo**

1. ~~Il presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del consiglio direttivo.~~

2. ~~Il presidente convoca, presiede e coordina le sedute del consiglio direttivo della camera arbitrale e di conciliazione, determinandone l'ordine del giorno.~~

3. ~~Il presidente convoca il consiglio direttivo in forma scritta ovvero a mezzo di posta elettronica.~~

## **Articolo 8 ~~7~~ – Funzioni e compiti del Consiglio direttivo**

1. ~~Il consiglio direttivo tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri e dei conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta sulla base delle aree individuate nella tabella A allegata al presente decreto. Il Consiglio direttivo, oltre ad amministrare la camera arbitrale, di concerto con il Consiglio dell'Ordine, si occupa della comunicazione e dell'adozione di iniziative volte alla informazione, alla promozione ed allo sviluppo della "funzione e formazione arbitrale". Mantiene e sviluppa, ove possibile ed opportuno, i rapporti con altri enti, istituzioni pubbliche e private, organismi nazionali ed internazionali che abbiano tra i loro scopi quello di attivare, in vari modi, la "funzione arbitrale".~~

2. ~~L'avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l'area professionale di riferimento documentando le proprie competenze professionali e la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui al presente decreto. La dichiarazione di disponibilità è revocabile. L'avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al consiglio direttivo il venir meno dei requisiti di onorabilità. Il Consiglio direttivo approva il Codice etico che ciascun Arbitro deve impegnarsi a rispettare prima di assumere l'incarico.~~



3. ~~Il consiglio direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una delle aree di cui alla tabella A. Quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell'avvocato iscritto nell'elenco, il consiglio direttivo procede alla cancellazione. Il consiglio direttivo procede allo stesso modo quando l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità. Il Consiglio direttivo nomina l'Arbitro unico ovvero il Collegio arbitrale dei singoli procedimenti, assicura imparzialità sulle nomine e, nei casi d'urgenza, adotta i provvedimenti necessari all'amministrazione dei procedimenti arbitrali; liquida i compensi per gli Arbitri ed i costi dei singoli procedimenti arbitrali secondo le previsioni del Regolamento di cui all'articolo 3, comma 2; determina il valore della controversia.~~
4. ~~L'avvocato iscritto nell'elenco può chiedere di modificare la propria disponibilità quanto all'area professionale di riferimento. Il consiglio direttivo procede ai sensi del comma 3. Il Consiglio direttivo può formulare proposte per la revisione del Regolamento e dei costi delle procedure arbitrali.~~
5. ~~Il Consiglio direttivo vigila affinché gli Arbitri applichino e rispettino il Regolamento della camera arbitrale.~~
6. ~~Il calendario delle sedute del Consiglio direttivo e le modalità per le relative convocazioni sono decisi dal Consiglio stesso.~~
7. ~~Il Regolamento della camera arbitrale deve prevedere i criteri per la validità delle sedute del Consiglio direttivo e regolarne le modalità di svolgimento.~~
8. ~~Il Consiglio direttivo pubblica annualmente le assegnazioni degli incarichi nel rispetto del principio di riservatezza delle parti nel procedimento.~~

## **Articolo 9 8 – Criteri per l'assegnazione degli arbitri e degli affari di conciliazione**

1. ~~Il consiglio direttivo, individuate le ragioni e la materia del conflitto, stabilisce l'area professionale di riferimento di cui alla tabella A. Gli Arbitri sono nominati dal Consiglio direttivo secondo le norme stabilite dal Regolamento.~~
2. ~~All'interno dell'area professionale di riferimento, la designazione dell'arbitro o del conciliatore, con rotazione nell'assegnazione degli incarichi, è operata in via automatica da sistemi informatizzati in dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione. Il Regolamento può prevedere l'istituzione di un elenco di arbitri, anche suddiviso per aree di competenza, ed i criteri per l'iscrizione di coloro che ne facciano richiesta, nonché le modalità di aggiornamento e revisione dell'elenco stesso. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, coloro che ne facciano richiesta devono dimostrare la conoscenza delle regole del procedimento arbitrale ed il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al successivo articolo 12. L'iscrizione nell'elenco non può in nessun caso costituire condizione per l'ottenimento di un incarico arbitrale.~~
3. ~~Il consiglio direttivo revoca l'iscrizione dagli elenchi dell'arbitro o del conciliatore per sopravvenuta incompatibilità, previa sua audizione. Il Regolamento deve prevedere, quale condizione preliminare per l'accettazione dell'incarico, che l'Arbitro sottoscriva il Codice etico della camera, dichiari l'assenza di cause di incompatibilità ai sensi del successivo articolo 11, nonché di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 12.~~
4. ~~Nel caso di cui all'articolo 8, comma 4, l'avvocato che viene iscritto nella diversa area di riferimento è collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo è stato designato a norma del comma 2. Il Regolamento deve prevedere il numero di Arbitri da designare per ciascuna procedura. Qualora la convenzione arbitrale contempli la nomina diretta degli Arbitri ad opera delle Parti, il Regolamento deve prevedere che, in caso di mancata nomina degli Arbitri o di uno di essi, vi provveda il Consiglio direttivo.~~
5. ~~Quando è necessaria la sostituzione dell'arbitro, si procede seguendo la rotazione automatica prevista dal comma 2. Il Regolamento può prevedere che nella nomina dell'Arbitro o degli Arbitri si faccia riferimento ad una specifica area professionale. In tal caso, ove siano stati costituiti gli elenchi di cui al comma 2, la designazione potrà avvenire in base ad un criterio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, e potrà essere operata in via automatica da sistemi informatizzati in dotazione alla camera arbitrale.~~



**6. Il Regolamento disciplina le modalità di sostituzione degli arbitri, nonché la revoca e la decadenza dall'incarico, che potranno essere pronunciate solo previa audizione degli interessati.**

## **Articolo 10 9 – Segreteria ~~Generale~~**

1. La segreteria generale della camera arbitrale ~~e di conciliazione~~ svolge le funzioni amministrative di supporto connesse all'attività della stessa camera. I suoi componenti sono nominati secondo le regole stabilite nello statuto di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La segreteria svolge altresì le seguenti funzioni:

a) tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento della camera arbitrale ~~e di conciliazione~~, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, all'oggetto del conflitto, ai dati identificativi delle parti, agli arbitri ~~e al conciliatore~~, alla durata del procedimento e al relativo esito;

b) verifica la conformità della domanda di arbitrato ~~e di conciliazione~~ ai requisiti formali previsti dal regolamento della camera arbitrale ~~e di conciliazione~~ e la annota nel registro di cui alla lettera a);

c) provvede alla riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la camera arbitrale ~~e di conciliazione~~;

d) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure;

e) svolge le funzioni di segreteria del Consiglio direttivo, ~~degli arbitri e dei conciliatori~~, curando la verbalizzazione **delle sedute**, e provvedendo alle relative comunicazioni;

f) provvede alle comunicazioni richieste dal Consiglio direttivo e dagli arbitri ~~e dal conciliatore~~;

g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti.

## **Articolo 11 10 – Obbligo di riservatezza**

1. I membri del Consiglio direttivo, gli arbitri, ~~i conciliatori e~~ il personale dipendente e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle attività della camera arbitrale ~~e di conciliazione~~, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante lo svolgimento e l'esito dei procedimenti.

2. Per finalità di studio, e in ogni caso previo assenso delle parti, la camera arbitrale ~~e di conciliazione~~ può provvedere alla pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi.

## **Articolo 12 11 – Incompatibilità**

1. Non possono essere nominati arbitri ~~e conciliatori~~:

a) i membri e i revisori appartenenti al Consiglio dell'ordine presso cui è istituita la camera arbitrale ~~e di conciliazione~~;

b) i membri del Consiglio direttivo **e della segreteria generale**;

c) i dipendenti della camera arbitrale ~~e di conciliazione~~ e della segreteria;

d) ~~tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le~~ **i soci, associati o dipendenti di studio ovvero che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge o parente in linea retta delle persone indicate sub a), b) e c).**

2. Gli arbitri ~~e i conciliatori~~ devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale ~~e di conciliazione~~.

3. In ogni caso, l'arbitro ~~e il conciliatore~~ non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o **che eserciti nei suoi stessi locali**, abbia assistito, anche in via stragiudiziale una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.

4. Nel corso del procedimento l'arbitro ~~e il mediatore~~ **sono tenuti** è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.



## Articolo 13 12 – Requisiti di onorabilità

1. Il Regolamento deve prevedere che per gli arbitri ed i mediatori siano individuati come requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive comportanti la ~~sospensione dall'albo~~ per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b) non essere stati oggetto di incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive ~~superiori all'avvertimento~~.

## Articolo 14 13 – Altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

1. Qualora la camera amministri altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie adotta specifico regolamento in coerenza con le disposizioni della legge e del presente decreto, soggetto all'approvazione del Consiglio dell'ordine.

## Articolo 14 – Esenzione dall'imposta di bollo

1. Gli atti dei procedimenti amministrati dalle Camere arbitrali di cui all'art. 29 comma 1 lett. n) della L. 31 dicembre 2012 n. 247 sono esentati dall'imposta di bollo di cui all'art. 20 della allegata Tariffa parte I al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Articolo 15 – Clausola di invarianza finanziaria

1. Salvo per quanto previsto all'art. 14, dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Articolo 16 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

## TABELLA A – Aree di competenza professionale

~~Personale e della famiglia~~  
~~Responsabilità civile~~  
~~Diritti reali, condominio e locazioni~~  
~~Contratti, Commerciale, Industriale~~  
~~Esecuzione forzata e procedure concorsuali~~  
~~Bancario e finanziario~~  
~~Lavoro, previdenza e assistenza sociale~~  
~~Amministrativo~~  
~~Tributario~~  
~~Internazionale e UE~~

*Roma, 22 aprile 2016*

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria



IL PRESIDENTE  
f.to Avv. Andrea Mascherin

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829  
[www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it)